

# **Articolo 22 della Costituzione e leggi analoghe delle Costituzioni europee**

A cura di Simone Giacchè , Matteo Lorenzini e Francesco Panzuti.

Con questo lavoro intendiamo confrontare i diritti propri dei cittadini della Repubblica Italiana e quelli riconosciuti a tutti gli individui sul suolo del Paese, più specificatamente analizzando l'articolo 22 della nostra Costituzione. Cercheremo inoltre di conoscere qual è il rapporto tra cittadino e straniero e di riportare i dati così raccolti con quelli ricavati da altre Costituzioni europee.

Ci occuperemo dunque della Costituzione Italiana e di quelle tedesca, francese e spagnola.

## **Quadro di riferimento delle costituzioni esaminate**

Con questa tabella intendiamo fornire alcune fondamentali informazioni sui testi costituzionali di cui parleremo. Anno di promulgazione e contesto storico sono dati imprescindibili; inoltre abbiamo specificato anche la collocazione degli articoli presi in esame.

	<b>Anno di promulgazione</b>	<b>Contesto storico</b>	<b>Collocazione degli articoli inerenti ai diritti inviolabili</b>
<b>Italia</b>	1948	Con la caduta del regime fascista e con la vittoria dell'opzione repubblicana nel referendum del 1946, l'Assemblea Costituente redige la Carta Costituzionale.	Nella nostra Costituzione i diritti inviolabili e quelli concessi al cittadino e allo straniero sono collocati ne "I principi fondamentali" (art. 1-12), nella parte prima titolo I e titolo IV dei "Rapporti Civili" (art. 13-28) e dei "Rapporti politici".
<b>Germania</b>	1949	Al termine del secondo conflitto mondiale la Germania venne suddivisa in 4 aree di influenza: Stati Uniti, U.R.S.S., Gran Bretagna, Francia. Nel 1949, con l'inizio della "Guerra Fredda", le tre zone di influenza occidentale decisero di cedere la sovranità alla Repubblica Federale Tedesca., mentre l'U.R.S.S. alla Repubblica Democratica Tedesca. Nel 1990 la Germania unita adottò la "Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania" del 1949.	Nella parte "Dei Diritti Fondamentali", immediatamente dopo il Preambolo, la Carta Tedesca "riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo" (art.1 comma2). Nella stessa parte si fa quindi riferimento anche ai diritti concessi solo ai cittadini.
<b>Spagna</b>	1978	Dopo quasi quarant'anni di dittatura Franchista, il re Juan Carlos I di Spagna firmò la Costituzione Spagnola a seguito del processo di democratizzazione denominato "Transición Espanola".	La Spagna, anch'essa dopo il preambolo, colloca i "Diritti e Doveri Fondamentali" nel Titolo I capitolo primo (Degli Spagnoli e degli stranieri) e capitolo secondo (Diritti e libertà).
<b>Francia</b>	1958	Dalla prima Repubblica del 1791, si susseguirono altre quattro Repubbliche e diverse Costituzioni, fino all'ultima, del 1958 quando, in seguito agli sconvolgimenti politici portati dal processo indipendentista algerino, una commissione nominata da Charles De Gaulle promulgò la attuale Carta Costituzionale francese, che ha dato origine all'attuale sistema di governo francese, noto come Quinta Repubblica.	La Costituzione della Repubblica Francese esordisce nel suo preambolo con una dichiarazione di fedeltà ai diritti dell'uomo (ed alla sovranità nazionale) facendo riferimento ad una "Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino" del 26 agosto 1789 posta al termine della Costituzione.

# Diritti degli stranieri e dei cittadini

## **Nella Costituzione della Repubblica Italiana**

La nostra Costituzione esordisce con una serie di articoli, che vanno dall'art.1 all'art.12, raggruppati sotto il titolo di "Principi Fondamentali". Dopo aver esplicitato i valori su cui si fonda la nostra Repubblica nell'art.1, con l'art.2 si afferma l'esistenza di alcuni diritti naturali, o inviolabili, che non vengono concessi, ma vengono riconosciuti e garantiti dalla Repubblica Italiana a tutti gli uomini, analogamente alla Carta dei Diritti dell'Uomo (firmata a Parigi nel dicembre dello stesso anno).

### **Art. 2**

*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

L'Art.3 illustra i principi di uguaglianza di fronte alla legge, garantendo la pari dignità sociale a tutti i cittadini secondo i principi del liberalismo moderno; ma esprimendo anche principi della tradizione socialista e marxista, promuovendo l'effettiva rimozione degli ostacoli (quali povertà o problemi sociali) che impediscono l'uguaglianza dei cittadini. Bisogna ribadire che questa regola di eguaglianza che lo Stato ha scelto di perseguire non può estendersi a tutti, in quanto non è possibile garantire una condizione di eguaglianza a tutti i soggetti che si trovano sul suo territorio: l'essenza di uno Stato è data sì dal territorio e dalle sue regole, ma è costituita principalmente dalle persone che lo condividono e nel quale si sono organizzate. I membri dell'Assemblea Costituente, dunque, per non rendere privo di senso l'articolo (prefiggendosi l'impossibile garantendo pari dignità sociale a tutti) non poterono fare altro che rivolgersi ai cittadini.

### **Art. 3**

*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

L'articolo 3 garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e ciò significa, prima di tutto, che la legge si applica sia ai governanti sia ai governati e nessuno può porsi

sopra di essa. In secondo luogo ciò significa che le leggi non devono operare irragionevoli discriminazioni , accordando ad alcuni privilegi negati ad altri.

#### **Art. 10.**

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

In tutta la Costituzione il termine straniero viene utilizzato solo due volte, entrambe nell'art.10, in cui si parla dell'acquisizione del diritto di asilo da parte dello straniero e della sua condizione giuridica. In entrambi i casi si rinvia a leggi specifiche.

Nella parte prima titolo I dei *Rapporti civili* vengono specificati e chiariti i diritti del cittadino e quelli concessi invece a tutti gli individui.

#### **Art.13**

Nell'art.13 viene dichiarata inviolabile la libertà personale di ogni singolo individuo, così come a tutti è concessa la segretezza della corrispondenza nell'art.15.

#### **Art.16**

Nell'art.16 troviamo la prima distinzione tra stranieri e cittadini: solo a questi ultimi è concesso il libero soggiorno e la libera circolazione sul suolo italiano.

#### **Art.17**

Anche nell'art.17 si parla dei cittadini: una cosa data comunemente per scontata, la libera possibilità di associarsi e riunirsi in pubblico pacificamente e senz'armi, è in realtà singolo privilegio dei cittadini italiani.

#### **Art 19**

Con l'articolo 19 ritroviamo un diritto concesso a tutti: la libera professione di fede. Un altro diritto fondamentale, quindi volto a tutti gli individui, è quello alla libera espressione, al libero pensiero e alla libera pubblicazione, enunciato nell'art.21. Importantissima considerazione deve essere fatta sull'articolo 22.

#### **Art. 22**

*Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.*

La norma, che si ricollega all'articolo 2 e all'articolo 3, risponde al compito di tutelare le basi democratiche dell'ordinamento repubblicano da eventuali violazioni di tipo politico, impedendo che si possano un giorno ripetere le politiche razziali del regime fascista, che determinarono la privazione della cittadinanza agli appartenenti alla comunità ebraica (che si videro privati dei diritti di cittadinanza a causa delle leggi razziali, sancite con il decreto legge del 17 novembre del 1938) e ai personaggi politici che svolgevano attività antifascista all'estero.

Inoltre l'articolo si propone di tutelare il nome degli individui da violazioni di carattere politico, sempre in riferimento al regime fascista, che impose l'italianizzazione dei cognomi di quei cittadini appartenenti a minoranze linguistiche.

Comunque, anche oggi questo articolo non ha perso di importanza: la personalità giuridica del cittadino deve essere tutelata nella sua integrità, permettendo a questo di essere soggetto di diritti e di obblighi, così come il nome, che permette al cittadino di essere individuato in quanto tale ed in quanto uomo.

Infine, di maggior interesse ai fini del nostro progetto di "Cittadinanza e Integrazione", è il tema della cittadinanza che, vista come appartenenza alla comunità statale, garantisce il totale possesso dei diritti civili e politici.

Per concludere, nella Parte I Titolo IV dei "Rapporti politici" (artt. 48-54) è trattato il dovere civico del voto, rivolto ai soli cittadini di maggiore età. Possiamo dunque affermare che il corpo elettorale è costituito da tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, anche se vivono all'estero.

#### **Art. 48. (1)**

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico,

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Una eccezione a questo articolo, inerente al nostro lavoro, è quella del diritto di voto concesso ai cittadini dell'UE secondo il decreto legislativo 197/1996 e secondo la legge 52/1996. I cittadini comunitari che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la

cittadinanza, possono chiedere l'iscrizione alle liste elettorali presso il Comune di residenza.

Non si può fare a meno di notare che nella nostra Costituzione non si parli di come la cittadinanza si possa acquistare. Oggi questo dato può essere interpretato come una mancanza: in un periodo in cui il flusso di immigrazione è molto elevato si tende a dare molta importanza ai metodi di acquisizione della cittadinanza, tanto da farne oggetto di forte dibattito, ma non è possibile analizzare la Costituzione senza tener conto dell'epoca storica in cui fu redatta. L'immigrazione allora non era molto rilevante, anzi, il fenomeno di maggiore intensità era quello di emigrazione verso paesi economicamente più sviluppati. Il problema principale era, dunque, mantenere il legame tra gli Italiani che andavano a lavorare all'estero e il paese di origine.

### **Nella Costituzione tedesca**

Qui vengono trattate con minuziosità tutte le questioni relative ai diritti e doveri del cittadino e dello straniero.

Il popolo tedesco concede e riconosce i suddetti diritti ad ogni uomo sul suo territorio secondo l'art.1 comma 2

*Il popolo tedesco riconosce gli inviolabili e inalienabili diritti dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.*

e secondo l'art.3 comma 3

*Nessuno può essere discriminato o favorito per il suo sesso, per la sua nascita, per la sua razza, per la sua lingua, per la sua nazionalità o provenienza, per la sua fede, per le sue opinioni religiose o politiche. Nessuno può essere discriminato a causa di un suo handicap.*

Le uniche differenze tra il cittadino tedesco e lo straniero sono quelle riguardanti la libera associazione e riunione (art.9) e la libertà di circolazione sul suolo del paese (art.11), riconosciute solo ai cittadini tedeschi.

Inoltre si parla di diritto di asilo politico e di acquisizione della cittadinanza (facendo riferimento a leggi specifiche) riferiti ovviamente allo straniero, termine comunque mai menzionato in questi articoli.

### **Nella Costituzione Spagnola**

La Costituzione Spagnola è sicuramente la più chiara sul tema dei cittadini e degli stranieri: se ne parla nel titolo I capitolo primo:

nell'art.11 si fa subito riferimento all'acquisizione, alla perdita e al mantenimento della cittadinanza, sebbene si rimandi alla legge (si può notare come, una Costituzione abbastanza recente, si occupi anche dell'acquisizione della cittadinanza).

Si fa diretto riferimento agli stranieri nell'art.13, a cui vengono concesse libertà pubbliche (sempre non specificando ma facendo riferimento alla legge).

Tuttavia solo gli Spagnoli sono ritenuti uguali di fronte alla legge; nell'art.14 non si parla degli stranieri.

Infine nella Sezione Prima “Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche” vengono riconosciuti a tutti gli individui, analogamente alle altre Costituzioni, i diritti fondamentali (nome, vita, libertà di culto e di espressione, alla sicurezza, alla giustizia e alla segretezza delle comunicazioni), fatta eccezione per 'art.19, in cui solo gli spagnoli hanno diritto a circolare e risiedere liberamente sul suolo nazionale.

La Costituzione spagnola, contrariamente alle sue simili europee, riconosce nell'art.21 e nell'art.22 la libera associazione e riunione di tutti gli individui e non solamente dei cittadini.

### **Diritti naturali in Francia**

La struttura della Costituzione francese sulla materia dei diritti del cittadino è molto particolare: come ultimo capitolo della Costituzione troviamo la “Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino” del 1789.

Possiamo notare subito alcune sostanziali differenze con le altre Costituzioni europee:

Questa dichiarazione è precedente alla stesura della Costituzione vigente, e possiamo dire, non è molto recente.

La dichiarazione è posta come ultimo capitolo della Costituzione, anziché tra i primi capitoli.

Essendo stata scritta nel 1789, non vi si trovano problemi relativi ai diritti dello straniero né ai suoi rapporti con il cittadino.

Infine, non si fa naturalmente capo a quelle opinioni scaturite intorno al 1945-48 riguardo i diritti fondamentali dell'uomo, ma si fa fede ai cosiddetti “diritti naturali”, stabiliti da un'Assemblea Nazionale completamente autonoma dai pensieri delle altre nazioni.

In questa Dichiarazione i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo vengono concessi solo al cittadino. Neanche in questa Costituzione il termine straniero è utilizzato.

## **Epilogo:**

Con questa indagine abbiamo tentato di raffrontare con chiarezza lo spinoso tema dei rapporti tra il cittadino e lo straniero in Italia e in altri paesi europei. Possiamo dunque riconoscere molte somiglianze fra queste Costituzioni, ma altrettante differenze si palesano a nostri occhi, dovute a nostro parere sia alle differenti epoche di elaborazione delle Costituzioni sia a differenti visioni dei diritti civili dello straniero. L'Italia, da questa analisi, si mostra scoperta e priva di articoli sul tema dello straniero, al quale all'epoca dell'Assemblea Costituente, non si pensò, proprio per la mancanza del problema. La Costituzione Tedesca, quasi contemporanea a quella italiana, mostra invece sul tema dei diritti fondamentali, una maggiore sicurezza rispetto a quella Italiana, probabilmente dovuta al fatto che storicamente questa è stata sempre una nazione coesa e unita sul piano filosofico e, sebbene sconvolta e divisa dalla guerra mondiale, ha ritrovato la sua forte identità. Questo probabilmente ha determinato maggior sicurezza anche nel concedere questi diritti, come si evince dal testo. La Francia conserva una Dichiarazione molto precedente agli altri testi costituzionali sempre sui diritti inviolabili del cittadino; Dichiarazione comunque abbastanza attuale dal punto di vista degli argomenti e dei temi trattati. Molte differenze ed altrettante analogie tra questi testi ci ricordano la presenza della Carta di Nizza (7 dicembre 2000), valida per tutti questi paesi, che ha evidentemente trovato il modo di conciliare sui principi tutte queste idee costituzionali.

# Qual è la situazione oggi in Italia circa il diritto di cittadinanza?

A cura di Leonardo Albertini , Matteo Barsotti , Stefano Dell'Amico , Ambra Viviani.

Nella legge 91/92 la cittadinanza è legata allo *ius sanguinis*, in quanto si acquista la cittadinanza italiana nascendo da padre o madre italiani.

L'acquisto della cittadinanza per *ius soli*, cioè per diritto legato al territorio di residenza, è limitato allo straniero nato in Italia da genitori apolidi o ignoti.

Si tratta quindi di una legge che non tiene conto del fenomeno immigratorio degli ultimi anni dal momento che è interessata a mantenere la cittadinanza quando il cittadino italiano si trasferisce all'estero. Secondo la legge 91/92 un cittadino europeo(1) che vuole acquistare la cittadinanza deve risiedere in Italia da quattro anni, ma questa norma adesso è superata dalla Carta di Nizza che nell'articolo 40 garantisce il diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede e nell'art. 45 in cui viene riconosciuto il diritto alla libertà di circolazione e soggiorno anche ai cittadini dei paesi "terzi"(vedi art. 40 e 45)(2) .

La legge 91/92 è stata in parte modificata dal *pacchetto sicurezza* (legge 94/2009) in cui sono state introdotte modifiche al tema della **regolarità** e dell'**integrazione**.

Per quanto riguarda la **regolarità**, il pacchetto distingue non tanto il cittadino dallo straniero quanto il regolare (cioè con permesso di soggiorno) dal non regolare (cioè senza permesso di soggiorno). Lo Stato italiano con il pacchetto sicurezza ha voluto modificare i tempi di acquisizione della cittadinanza per matrimonio poiché negli ultimi anni è stato uno dei modi più utilizzato per ottenere la cittadinanza in tempi minori da parte dello straniero. Infatti, per contrarre matrimonio con un cittadino italiano lo straniero deve essere regolare e può ottenere la cittadinanza solo a queste condizioni:

- Dopo tre anni dalla data del matrimonio o in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, dopo un anno e mezzo, quando il coniuge straniero o apolide sia residente all'estero;
- Quando, dopo il matrimonio, il coniuge straniero o apolide risieda legalmente per almeno due anni nel territorio della repubblica o, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, per almeno un anno;
- Sottoponendo le istanze o dichiarazioni concernenti l'acquisto o la perdita della cittadinanza a un contributo di 200 euro.

La legge sulla sicurezza introduce anche il concetto di **integrazione**.

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE (Comunità europea) lo straniero deve stipulare un' *accordo d'integrazione*, articolato per crediti, con l'impegno a conseguire specifici obiettivi per l'integrazione. La perdita integrale dei crediti, in seguito a reati, comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero. Il rilascio del permesso di soggiorno avviene dopo che il richiedente abbia superato un test di conoscenza della lingua italiana.

Ci sono inoltre all'esame della Camera una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare volte a modificare la legge sulla cittadinanza 91/92 per adeguarla al fenomeno immigratorio degli ultimi anni. Una proposta è quella di diminuire da dieci a cinque anni il periodo di permanenza in Italia per l'acquisto della cittadinanza oppure quello di accertarsi della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero (per il testo unificato Bressa è richiesta una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria). Un'altra proposta, presentata dal ministro del Welfare, è quella di acquisire la cittadinanza con una sorta di meccanismo a punti, con riconoscimenti graduali legati non tanto al tempo quanto al livello individuale di inserimento del singolo straniero nella realtà italiana. Questo meccanismo a punti si basa su 3 criteri: residenza stabile in Italia, osservanza delle leggi italiane compresi i regolamenti comunali del comune di residenza dello straniero, rispetto dell'identità nazionale e conoscenza della lingua.

**Oltre a un'integrazione sociale dello straniero si considera anche un'integrazione linguistica ,quindi culturale. Il riconoscimento della cittadinanza costituisce, in quest'ottica, il punto di arrivo del processo d'integrazione.**

Nel processo di integrazione c'è però da considerare che non sempre lo straniero è disposto ad integrarsi con il paese che lo ospita.<sup>(3)</sup> Questa resistenza all'integrazione può essere dovuta a vari motivi come le condizioni sociali e lavorative inferiori riservate agli immigrati (ciò spinge lo straniero a rifiutare la cultura del paese ospitante) oppure a esigenze temporanee dello straniero che emigra in un paese per trovare lavoro e poi ritorna al suo paese d'origine quando ha ottenuto un certo sostentamento economico. Al tempo stesso lo straniero è interessato ad integrarsi per godere dei cosiddetti "diritti del cittadino" (diritto a un lavoro regolare, all'istruzione, al voto, ai servizi sociali, diritto di ingresso, soggiorno).

Con il processo d'integrazione proposto sembra quindi che lo straniero per essere "accettato" debba condividere pienamente, indipendentemente dalla sua volontà, la cultura del paese ospitante (lingua, tradizioni, costumi). Alcuni studiosi infatti per evitare questo

hanno proposto un processo d'integrazione "più moderato" che non faccia rinunciare allo straniero la sua cultura d'origine.

## Note

- 
- 1) L'art.8, comma 1, del Trattato di Maastricht del 1992, istituisce la *Cittadinanza dell'Unione*, stabilendo che è cittadino dell'UE *chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro*.
  - 2) **Art.40:**Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.  
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
  - Art.45:**Libertà di circolazione e soggiorno
    - 1-Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
    - 2-La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno stato membro. Per cittadino di paesi "**terzi**" s'intende chiunque non sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea.
  - 3) L'integrazione viene associata comunemente al modello assimilazionista; questo modello infatti è basato sull'idea che chi sceglie di far parte di una comunità nazionale deve condividerne gli ideali e le tradizioni.

# Quand'è che il nostro paese si è trasformato da paese di emigrazione in paese di immigrazione?

A cura di Dario Fabbri, Matteo Gaspari, Lorenzo Pancetti e Lorenzo Martinelli.

Nell'arco di poco più di un secolo (1876-1976) un numero di Italiani quasi equivalente all'ammontare della popolazione al momento dell'unità d'Italia (25 milioni nel primo censimento italiano) si trasferì in quasi tutti gli Stati del mondo. Si trattò di un esodo che toccò tutte le regioni italiane.

Tra il 1876 e il 1900 l'esodo interessò prevalentemente le regioni settentrionali con tre regioni che fornirono da sole il 47 % dell'intero contingente migratorio: il Veneto (17,9%), il Friuli Venezia Giulia (16,1%) e il Piemonte (12,5%). Nei due decenni successivi il primato migratorio passò alle regioni meridionali; con quasi 3 milioni di persone emigrate soltanto da Calabria, Campania, Sicilia e quasi 9 milioni da tutta Italia.

Per emigrazione di massa si intende il fenomeno sociale che porta una porzione di popolazione a spostarsi dal proprio luogo originario.

Si può distinguere l'emigrazione italiana in 2 grandi periodi. Il primo è quello della grande emigrazione tra la fine del XIX secolo e gli anni 30 del XX secolo (dove fu preponderante l'emigrazione verso l'America), a causa della forte crisi economica e della mancanza di lavoro che imperversavano in Italia. Il secondo periodo è quello che ha avuto inizio a partire dagli anni '50, detto emigrazione europea.

Tra il 1946 e il 1961 si contano 4 milioni e mezzo di italiani che hanno abbandonato il paese anche se abbiamo un ritorno in patria di molti emigrati. Nel 1973 l'emigrazione di massa italiana finisce anche per effetto del fenomeno del boom economico degli anni '60.

Dopo questo periodo di forte emigrazione, nel nostro paese inizia il fenomeno dell'immigrazione. Tale fenomeno può essere legato a cause ambientali, economiche e sociali, spesso intrecciate tra loro. Gli immigrati che primeggiavano tra i gruppi conteggiati nel 1977 vi sono sicuramente quelli provenienti dal Marocco con 115.000 presenze, seguiti dagli Albanesi con 67.000, dagli Jugoslavi con 75.000 e infine dai Filippini con 56.000 presenze .




In Italia negli anni successivi abbiamo un continuo aumento di immigrati fino ad arrivare ai dati del censimento della popolazione nel 2001: da questi dati risultano presenti 1.334.889 stranieri, e le comunità maggiormente rappresentate sono quella marocchina (180.103 persone) e quella albanese (173.064). Con il Grafico 1 possiamo notare che dall'anno 2000 all'anno 2008 gli immigrati sono aumentati da 1.464.589 a 3.891.295 con un



incremento di più di 2 milioni, i cittadini stranieri sono passati, nel solo periodo che va dal 2005 al 2008, da 2.670.514 a 3.891.295, ma contando le presenze forse irregolari si arriva a circa 4.330.000, ovvero il 7.2% della popolazione totale.

Le acquisizioni di cittadinanza nel 2008 hanno raggiunto il numero di 53.696 e sono quindi quadruplicate rispetto al 2003 quando erano 17.205.

Se mettiamo a confronto i continenti da cui proviene l'immigrazione (Europa, Asia, America, Africa) e il corrispondente numero di immigrati, possiamo dire che gli immigrati in Italia sono in maggioranza europei (grafici 2A-2B).

Inoltre se analizziamo in dettaglio la tabella 1, notiamo che la Romania è il paese da cui proviene il maggior numero di immigrati. Dai grafici 3 e 4 possiamo ricavare che sono le regioni nel nord ovest e quelle del nord est ad ospitare il maggior numero di immigrati. Queste due zone hanno sempre mantenuto una crescita costante nel periodo 2000-2008, anche se di poco, contro la situazione stazionaria, o in calo, di centro e sud-italia.





## Note

I dati presentati in questo articolo sono stati presi dall'ISTAT, dal dossier Caritas 2000-2009, dal sito Archivio Cresci [http://www.fondazionepaolocresci.it/italiani\\_cartina.asp](http://www.fondazionepaolocresci.it/italiani_cartina.asp) e da *Storia delle immigrazioni internazionali* di Paula Corti, Laterza Bari 2007.

# Quali sono oggi i modelli di integrazione più diffusi?

A cura di Lorenzo Lonigro , Matteo Pedrini , Viola Pieruccioni e Alessandra Simonini.

La globalizzazione ha determinato nuovi ed inediti rapporti tra gli Stati e tra gli individui: in parole povere ha reso evidente la necessità di forme nuove di convivenza sociale e civile regolata dai rapporti tra diversi gruppi sociali e culturali.

Di conseguenza le identità culturali ed etniche, ma anche gli stessi individui hanno subito modificazioni nelle loro condizioni di vita, nei rapporti sociali e nella stessa percezione della loro condizione umana.

Lo Stato-nazione nato sulla base di una propria identità linguistico-culturale si è indebolito in seguito all'aumento dell'immigrazione di gruppi appartenenti ad altre identità. La messa in discussione dello Stato-nazione ha portato alla formazione di tre modelli di integrazione degli immigrati:

- il “modello assimilazionista” francese, basato sull'idea che chi sceglie di far parte di una comunità nazionale deve dividerne gli ideali e le tradizioni;
- il “modello di istituzionalizzazione delle precarietà” tedesco, che considera gli immigrati ospiti temporanei dello Stato, che ne tutelano le diversità in vista del loro rientro nel loro Stato;
- il “modello pluralista” inglese, che accetta un certo grado di diversità sia culturale che religiosa, espressa nello spazio pubblico.

Negli Stati Uniti d'America, in cui è presente una molteplicità di culture con proprie caratteristiche, per quanto riguarda l'assimilazionismo sono state formulate due tipi di metafore: il *melting pot* ("crogiolo" dove si amalgamano le diversità) e il *salad bowl* (ovvero un "insalatiera").(1)

Il primo prevede la fusione delle diverse etnie e culture in un'unica cosa; questo tipo di integrazione è però considerata da alcuni come una minaccia per l'identità culturale della comunità autoctona. Questo atteggiamento che è considerato pericoloso perché potrebbe inquinare e corrompere l'identità della comunità con la mescolanza di culture diverse è stato definito mixofobia, paura cioè della mescolanza. Altri invece che non temono l'interazione fra le culture pensano che il *melting pot* sia comunque dannoso, perché gli immigrati per non venire emarginati e per essere accettati cancellano la propria identità culturale.

Il *salad bowl* prevede invece una mescolanza, ma non una fusione delle diversità, cioè una grande varietà di culture in un territorio senza annullare le differenze né far prevalere

una sulle altre. Non a caso è stato scelto il termine “insalatiera” per indicare una società in cui si valorizza il rispetto delle differenze culturali come una grande insalatiera che raccoglie le varietà.

Nella cultura anglosassone il modello pluralista si ispira a due filosofie in contrasto tra di loro, quella liberale e quella comunitaria.

La prima sostiene il primato della libertà individuale, garantita da uno Stato neutrale, in campo religioso, culturale e politico.

Questa concezione vede una netta scissione tra Stato e Chiesa, ritenendo la confessione religiosa un fatto puramente privato e quindi non rientrante nei doveri dello Stato.

La seconda, invece, crede fermamente nell'esistenza di un'identità naturale dell'individuo in cui lo Stato, al contrario della filosofia liberale, non deve essere neutrale perché ha l'obbligo di occuparsi del bene comune di ogni cittadino comprese le minoranze etniche che si trovano all'interno di esso.

Questi modelli si sono venuti a creare negli Stati che per primi hanno avuto un numero alto di immigrati, come la Francia, la Inghilterra e la Germania. L'Italia che fino agli anni '70 del Novecento(2) ha avuto un alto livello di emigrazione non ha quindi potuto darsi un modello proprio.

Le società moderne sono, infatti, a tutti gli effetti società multiculturali e dovrebbero dunque “adattarsi” a questa nuova realtà e riconoscere le minoranze culturali ed etniche.

Ad esempio in Canada c'è stato bisogno di una serie di scontri per il riconoscimento di due culture distinte all'interno del paese. Alla lotta dei franco-canadesi per il bilinguismo nelle istituzioni statali e il biculturalismo scolastico, molto probabilmente si deve la nascita del termine “multiculturalismo, termine che sottolinea la presenza in una società di molte culture.

Con questo termine i francofoni intendevano una condizione in cui francofoni e inglese coesistevano con separazione e autonomia gli uni dagli altri. Con la politica multiculturalista del governo Trudeau nel 1971 si ha la netta divisione in due culture con proprie identità, determinate dalla loro differente storia.

Il multiculturalismo ha incontrato però inevitabilmente qualche problema, in ambito scolastico soprattutto in Europa dove è più esplicita la volontà dello Stato di esprimere la cultura del paese.

In Italia, a proposito della scuola multiculturale, è ancora in corso il dibattito e la questione rimanda soprattutto ad un problema linguistico: il rapporto tra la lingua italiana e la lingua madre.

Se alcuni(3) sostengono che nella scuola multiculturale non si devono esercitare pressioni linguistiche sugli studenti stranieri perchè è opportuno valorizzare l'uso della lingua d'origine, essenziale in famiglia, altri sostengono l'importanza dell'integrazione degli alunni nella cultura e nella lingua del nostro paese. A questo riguardo è significativo il fatto che in una scuola di Mantova un bambino cinese abbia vinto il premio per una poesia scritta in dialetto.(4)

L'insegnamento deve avere come scopo l'educazione collettiva, coinvolgendo oltre agli studenti e agli insegnanti, anche il dirigente e le famiglie. C'è quindi la necessità di un modello non centralizzato, in quanto non si possono affrontare queste nuove problematiche con modelli di un passato in cui l'immigrazione non era a questi livelli.

## Note

- 
- 1) Una cittadinanza multiculturale? In M.Fossati, G.Luppi, E.Zanette, Parlare di storia 3, pag.466, Mondadori 2010
  - 2) vedi i dati riportati nell'articolo Emigrazione dall'Italia e prime emigrazioni nel nostro paese.
  - 3) La scuola multiculturale M. Omodeo in [www.iperbole.bologna.it/iperbole/adi/Xoops/modules/newbb/dl\\_attachment.php?attachid=1124539304&post\\_id=90](http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/adi/Xoops/modules/newbb/dl_attachment.php?attachid=1124539304&post_id=90). (sito da cui sono state tratte altre informazioni presenti nell'articolo)
  - 3) Mantova è la più multietnica Il sole 24 ore, 2 ottobre 2009

## Appendice

sui criteri di valutazione dei lavori di gruppo della IV STA Iti-Liceo scientifico tecnologico  
G.Galilei Viareggio,

I gruppi si sono riuniti per dare una valutazione individuale sulla base dei seguenti criteri.

- Partecipazione alle attività del gruppo di studio
- Impegno personale
- Rielaborazione scritta
- Ricerca individuale
- Esecuzione grafica
- Attività extra gruppo

La proposta dei gruppi è stata discussa poi con l'insegnante che ha attribuito un voto a ciascun studente per la sua attività.

# Materiali

---

Carta di Nizza

Costituzione Italiana Il testo e il dizionario del cittadino

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18 Dicembre 2006) - Le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente. La 6<sup>a</sup> tratta delle competenze sociali e civiche

Documento di Indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di 'Cittadinanza e Costituzione

Spiegazioni della Convenzione relative al testo completo della Carta di Nizza

Indicazioni bibliografiche e sitografiche


- Il progetto Dalle aule parlamentari alle aule scolastiche
- G. Elia, Costituzione aggredita
- Zagrebelsky, Imparare la democrazia
- I. Kant Fondamenti della metafisica dei costumi (Abbagnano Fornero, Itinerari di filosofia, Paravia, 2003, vol. 2B, p. 727)
- Pico della Mirandola, Sulla dignità dell'uomo
- Abbagnano-Fornero, Bioteica
- AA.VV., I sentieri della ragione
- Ruffaldi, Libertà di pensiero e ricerca scientifica in questo sito
- Ruffaldi, I significati della libertà
- V.Z. Zencovich, Alcune ragioni per sopprimere la libertà di stampa
- All' indirizzo della Brunomondadoristoria nel settore Diritti umani ci sono articoli, testi e bibliografie sulle migrazione del XXI secolo e sul tema della libertà di espressione.

# Il questionario sull'integrazione

## Domanda N°1 (una sola risposta).

Quali sono le minoranze maggiormente presenti oggi in Italia?


- Quella marocchina e nord africana.
- Quella albanese
- Quella rumena.
- Quella sud-americana.
- Quella cinese
- Quella indiana



## Domanda N°2 (una sola risposta).

Queste minoranze sono presenti anche in Francia, Inghilterra, Spagna e Germania?

- Sì.
- No.
- In parte.




### Domanda N°3.

In Occidente si sono affermati tre modelli di convivenza sociale: Il modello francese, basato sul principio che chi sceglie di far parte di una comunità nazionale deve condividerne gli ideali e le tradizioni. Il modello anglosassone, che accetta una diversità sia culturale che religiosa espressa all'interno dello stato. Il modello tedesco, che considera gli immigrati ospiti temporanei dello Stato e ne tutela le diversità in vista del rientro nello Stato d'origine.

Pensi che l'Italia abbia adottato il modello (una sola risposta) :


- Francese.
- Anglosassone.
- Tedesco.
- Nessuno di questi.
- Tutti i modelli, a seconda delle necessità del momento.



### Domanda N°4 (una sola risposta).

Quale modello reputeri migliore per l'Italia? :

- Francese.
- Anglosassone.
- Tedesco.
- Nessuno.
- Un modello italiano da costruire.




**Domanda N°5 (una sola risposta).**

Pensi che gli immigrati siano ostili verso gli italiani?

- Sì.
- No.
- Non so.

Pensi che gli immigrati siano ostili verso gli italiani?




**Domanda N°6 (una sola risposta).**

Pensi che gli italiani siano ostili verso gli immigrati?

- Sì, se irregolari.
- No, se regolari.
- Sì comunque.
- No comunque.


Pensi che gli italiani siano ostili verso gli immigrati?



### Domanda N°7 (ammesse più risposte).

Che pensi degli stranieri?


- Fanno conoscere usanze e culture diverse dalla nostra.
- Facilitano le conoscenze e i contatti tra i popoli.
- Fanno lavori che gli italiani non fanno più.
- Fanno lavori qualificati e utili per le nostre industrie.
- Aumentano la criminalità.
- Aumentano i costi per lo stato sociale.
- Aumentano le entrate per lo stato.



### Domanda N°8 (ammesse più risposte).

Quali potrebbero essere oggi le motivazioni per emigrare verso l'Italia?

- Sfuggire a guerre
- Sfuggire a persecuzione politica.
- Sfuggire a disastri ambientali.
- Miraggio di facile ricchezza.
- Necessità di sopravvivere.
- Ricongiungimento con i familiari.
- Per esportare il crimine.
- Per rubare il lavoro agli italiani.




**Domanda N°9 (una sola risposta).**

Sei d'accordo che gli studenti stranieri vengano inseriti nelle classi di studenti italiani?

- Sì.
- No.
- Sì, ma solo pochi per classe

Gli studenti stranieri vanno inseriti nelle classi di studenti italiani?




**Domanda N°10 (Se si alla domanda precedente, una sola risposta).**

Se sì, perché?

- Scambio e arricchimento culturale.
- Obbligo morale al diritto allo studio
- Solidarietà verso i giovani.


Se si alla domanda precedente, perché?



**Domanda N°11 (Se no alla domanda precedente, una sola risposta).**

Se no, perché?

- Abbassamento del livello della classe.
- Difficoltà di svolgimento dei programmi.
- Difficoltà di comunicazione.




**Domanda N°12 (una sola risposta).**

In merito alla lingua, come pensi si possano inserire meglio gli studenti stranieri?

- Corso preparatorio prima dell'entrata in classe.
- Corso agli stranieri durante l'anno scolastico, all'interno della classe.
- Attività specifiche per gli stranieri, durante l'anno scolastico, fuori della scuola.

Per imparare la lingua è meglio:




**Domanda N°13 (una sola risposta).**

Nella Costituzione italiana troviamo riferimenti al mantenimento della cittadinanza italiana per gli italiani emigranti (art. 22), ma non vi sono riferimenti alle modalità di acquisizione della stessa da parte degli stranieri. Ritieni che, in questo periodo di accesa discussione per modificarne il testo vigente, la Costituzione debba subire una modifica anche su questo tema?

- Sì, la Costituzione è ormai obsoleta ed anche su questo tema dovrebbe essere modificata.
- Sì, per affrontare problemi oggi molto sentiti.
- No, la Costituzione è un testo intoccabile nella sua interezza.
- Sì, purché non si tocchino i principi fondamentali della Costituzione.
- No. Si potrebbero modificare i testi di legge, senza scomodare la Costituzione.

La Costituzione deve essere modificata sulla Cittadinanza?




**Domanda N°14 (una sola risposta).**

Negli articoli 16 – 18 della Costituzione italiana le libertà di circolazione, soggiorno, riunione e di associazione sono riservate ai cittadini italiani. Ritieni opportuna questa scelta?

- Sì. Gli stranieri per motivi di sicurezza non devono circolare, soggiornare ed associarsi liberamente
- No. Tutti gli esseri umani devono vedersi riconosciuti questi diritti anche in modo ufficiale.
- No. Questi diritti vanno riconosciuti in modo ufficiale anche a chi fugge da guerre, calamità naturali e problemi di sopravvivenza.
- Sì. Solo gli stranieri che vogliono integrarsi hanno riconosciuti questi diritti.

Le libertà di circolazione, riunione e associazione sono solo per italiani?




**Domanda N°15 (una sola risposta).**

Nel processo di ottenimento della cittadinanza oltre a un' integrazione sociale dello straniero si considera anche un'integrazione linguistica e quindi culturale (rispetto dell'identità nazionale, conoscenza della lingua italiana). Pensi che questo sia giusto?

- Sì, se lo straniero ha la volontà di diventare cittadino italiano.
- Sì, perché lo straniero deve attenersi alla nostra cultura e alle nostre tradizioni, anche se non vuol diventare cittadino italiano.
- No, se lo straniero vuole mantenere la sua cultura.

E' fondamentale un' integrazione linguistica e culturale?




**Domanda N°16 (una sola risposta).**

Pensi che per una convivenza civile fra diversi gruppi culturali sia necessaria un'integrazione delle minoranze nella cultura prevalente?

- No, se lo straniero non vuole integrarsi
- Sì, perché solo il processo di integrazione può garantire una convivenza civile.
- Non so.

E' obbligatoria un' integrazione delle minoranze?



**Domanda N°17 (una sola risposta).**

Pensi che lo straniero anche se non si integra debba godere degli stessi diritti dei cittadini?

- No, se è irregolare
- Sì, se è regolare
- No comunque
- Sì comunque
- Sì, ma solo di alcuni diritti

Lo straniero che non si integra, può avere gli stessi diritti degli altri?

